

BANDO FSA 2021 – Comune di MOZZECANE

È indetto il bando, di cui alla DGR 24 agosto 2021 n. 1179, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020. È ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2020 ed è ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per lo stesso nucleo familiare.

1. Requisiti per la partecipazione al bando

L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) residenza nel Comune al momento della presentazione della domanda;
- b) i canoni di locazione per i quali si chiede il contributo devono essere:
 - quelli dell'anno 2020,
 - riferiti ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
 - riferiti ad alloggi occupati dal richiedente a titolo di residenza principale o esclusiva;
 - risultanti da contratto di affitto stipulato ai sensi della legge n. 431/1998, regolarmente registrato;
 - occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva;
- c) ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 20.000,00;
- d) i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e) per i cittadini extracomunitari, possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso e la permanenza in Italia, previsti dalle Leggi n. 189/2002, n. 125/2008 e n. 94/2009, oppure con istanza di rinnovo entro i termini prescritti del titolo di soggiorno scaduto;
- f) per i cittadini non italiani (comunitario o extracomunitario), non essere destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo dello stesso;
- g) allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo dello stesso;
- h) non aver riportato una o più condanne per delitti colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla LR 16/2018.

2. Esclusione

Sono esclusi dal sostegno i nuclei familiari:

- a) titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per una percentuale superiore o uguale al 50% o il cui valore catastale ai fini IRPEF, rapportato alla quota di possesso, sia superiore a quattro volte la pensione annua minima INPS dell'anno 2020 (ovvero € 26.810,16). Tale esclusione non opera nel caso in cui, per disposizione dell'autorità giudiziaria, l'alloggio sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, il diritto di abitazione spetti al genitore superstite;
- b) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
- c) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEfsa sia superiore a 10.000,00;
- d) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%, fatta eccezione per i casi segnalati dai Servizi Sociali del Comune;
- e) il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5.d);
- f) il cui alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5.f);
- g) assegnatari sia al momento della domanda che nel corso dell'anno 2020, di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito della situazione economica familiare;
- h) il cui canone sopportabile sia superiore al canone integrato come definito al punto 5;
- i) aver riportato una o più condanne per delitti colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla LR 16/2018;

3. Altri vincoli e limiti – Contributi e Detrazioni affitto non cumulabili con FSA

Non è possibile presentare la domanda per i canoni 2020 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione.

Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande, queste saranno escluse.

Il contributo effettivo potrà essere ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente.

Il contributo non è cumulabile con la detrazione IRPEF per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi anno 2020, per la quota affitto del Reddito di Cittadinanza erogato dall'INPS e altri contributi per l'affitto erogati da Comune e Regione (es. SOA SOstegno all'Abitare).

Il contributo di cui alla DGR 622/2020 (FSA-Covid), che riguarda la perdita di reddito per l'emergenza Covid, è, invece, cumulabile con il FSA 2021.

4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEefsa)

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di un contributo per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio e numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se l'affitto pagato è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori, maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato detraendo, fino al limite previsto, l'affitto che la famiglia ha sostenuto l'anno precedente e includendo, fra i redditi, il contributo per l'affitto ricevuto che deve essere dichiarato in sede di presentazione della DSU. La detrazione per l'affitto varia in funzione dell'affitto pagato, del numero di figli conviventi e della capienza del reddito.

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio abbiano un ISEE sostanzialmente diverso in funzione del diverso affitto pagato e del contributo per l'affitto ricevuto. Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario depurare l'ISEE di tutti gli effetti dell'affitto in modo che due famiglie identiche per situazione economica familiare siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico.

In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- ISE (Indicatore Situazione Economica) è rilevabile dalle attestazioni ISEE
- ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è dato da ISE / VSE (Scala di Equivalenza)
- ISEfsa (indicatore depurato degli effetti dell'affitto) si ottiene aggiungendo al ISE la detrazione dell'affitto goduta
- ISEefsa è dato da ISEfsa / VSE (Scala di equivalenza)

5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, è determinato come segue:

- a) si stima il **canone sopportabile**, ovvero quello che la famiglia è in grado di sostenere in base alla propria situazione economica rappresentata dal ISEefsa:
 - si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsa fino a € 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da 0%, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEefsa pari ad € 20.000,00.
 - il reddito da utilizzare per il calcolo del canone sopportabile è rappresentato dal ISEfsa;
- b) si calcola il **canone integrato** sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio distintamente nell'anno 2020.

- c) l'importo ammesso a riparto, per ciascun anno, è rappresentato dall'**eccedenza** fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 3.000,00. Tale valore è rapportato ai mesi di affitto dell'anno.
- d) qualora il **canone pagato** superi il **canone medio**, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto è ridotto in proporzione al rapporto tra eccedenza del canone dichiarato e canone medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non si opera nei confronti di nuclei familiari:
- con numero di componenti superiore a 5;
 - composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2020;
 - comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- e) nel determinare il *canone medio*, il valore dell'affitto è considerato fino all'importo massimo annuo di € 10.000,00;
- f) la **superficie** calpestabile dell'alloggio **ammessa** è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a 3 componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'**eccedenza** della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Tale riduzione non si opera nei confronti di nuclei familiari di cui al precedente punto d).
- g) qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;
- h) infine, l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a € 6.000,00 viene considerato al 100%. Per valori superiori, tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari ad € 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori;
- i) se il contributo è chiesto per un **periodo inferiore all'anno**, l'importo ammesso a riparto per ciascuna annualità sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. Modalità di erogazione del contributo

Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e dal cofinanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero (*importo ammesso a riparto*) a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla **riduzione proporzionale** del contributo stesso o *provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario*.

Al fine di evitare che il contributo per richiedente derivante dal riparto risulti "non significativo", verrà redatta una **graduatoria** in ordine inverso di importo ammesso a riparto e di numero di componenti il nucleo, escludendo le domande in coda con importo ammesso a riparto più basso, fino a garantire che la percentuale di riparto calcolato consenta un riparto **minimo** attorno ad € 300,00.

Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge n. 269/2004. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.

In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione del prospetto di liquidazione dei contributi da parte del Comune, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. *A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.*

I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno **revocati**. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate dal giorno **venerdì 5 novembre 2021** al giorno **venerdì 03 dicembre 2021** alle ore 12.30. Esclusivamente per le domande presentate direttamente on-line dal cittadino, la scadenza è prevista per mercoledì 03 dicembre 2021 alle ore 12.30.

8. Modalità di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) e domanda

Il richiedente deve presentare la DSU ai fini ISEE entro il 20 novembre 2021 per essere certi di ottenere l'attestazione ISEE da parte dell'INPS entro la scadenza del presente Bando, senza incorrere nel rischio di presentare un'istanza incompleta.

Il nucleo familiare riportato nella DSU deve corrispondere a quello presente al momento della domanda.

Se il richiedente non ha già presentato nel 2021 tale **DSU** può:

- prenotare appuntamento con un qualunque CAF abilitato (*nello specifico, il Comune di Mozzecane è convenzionato con il CAF ACLI di Villafranca*);
- compilarla direttamente sul sito dell'INPS: *si ricorda che per l'accesso ai servizi online è necessario avere PIN rilasciato dall'Istituto, o identità SPID, o Carta di identità elettronica (CIE), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).*

Le **domande** potranno essere:

- a) **presentate**, previo appuntamento, presso gli **uffici** del CAF ACLI – sede municipale – contattando il numero 045.6335810 oppure presso gli uffici del CAF ACLI – sede di Villafranca – contattando il numero 045.8065550;
Gli stessi uffici potranno, in dipendenza delle prescrizioni della Regione, raccogliere i dati delle domande tramite intervista telefonica e raccogliere foto o copia del documento di identità tramite email o altro idoneo strumento di comunicazione
- b) **recapitate**, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, tramite RACCOMANDATA A/R a “Comune di Mozzecane Via Caterina Bon Brenzoni n. 26, 37060 Mozzecane (VR)” oppure tramite PEC a protocollo@pec.comunemozzecane.it
- c) presentata **autonomamente** dal cittadino tramite Smartphone, tablet o PC accedendo all'indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite con modalità differenti a quanto indicato sopra o comunque dopo la scadenza tramite posta, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

9. Documentazione

Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.

Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli indicati al punto 8.a), con i documenti elencati al punto successivo, e con documento di identità in corso di validità, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda. In alternativa, su indicazione dell'ufficio, dovrà rendersi disponibile all'orario e con i documenti elencati al punto successivo, per comunicare telefonicamente o via teleconferenza, i dati della domanda che l'operatore provvederà a compilare. A fine compilazione la domanda compilata sarà trasmessa, via email o altra analoga modalità, al richiedente. Il richiedente dovrà provvedere a sottoscriverla e ritrasmetterla, secondo le indicazioni ricevute, sottoscritta e accompagnata da copia o foto (del documento completo fronte e retro) del documento di identità in corso di validità.

In ogni caso la domanda può essere compilata dal richiedente e trasmessa via posta al Comune o all'Ufficio delegato, debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, ne impediscano l'inserimento. Qualora la domanda,

trasmessa via posta (tramite servizio postale o email), sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando non sarà accolta.

È tuttavia **opportuno** che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda **con l'aiuto dei funzionari incaricati** e il supporto della seguente documentazione:

- a) contratto (contratti) di locazione registrato;
- b) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel 2020;
- c) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato di residenza.

10. Ricorsi

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 7.

11. Controlli

L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica che:

- a) i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico ed è previsto come obbligatorio dalla legge (d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.);
- c) titolare del trattamento è il Comune di Mozzecane nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dott.ssa Elisabetta Soave;
- d) responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (*CAF, Clesius e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autocertificazioni*);
- e) in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Mozzecane, 27 ottobre 2021